

Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Pitigliano

(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, commi 611 e seguenti, ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611, dell’articolo 1, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”. Consentono “*la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici*”. Stabiliscono che “*L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*”.

Questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 18/12/2012, in ottemperanza all’art. 3, comma 28, della L. 244/2007, ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie ed autorizzato il mantenimento di quelle in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa citata.

Il comma 611 prosegue indicando i criteri generali cui deve ispirarsi il “*processo di razionalizzazione*” quali:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 prosegue prevedendo che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano deve definire le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. La norma prevede che allo stesso sia allegata una specifica relazione tecnica, che, per motivi di semplificazione amministrativa, si ritiene possa essere inglobata nel piano stesso, a formare un unico documento, sicuramente di più facile e completa lettura.

Il presente documento, pertanto, comprende sia il piano operativo di razionalizzazione che la relativa relazione tecnica, fondendo in un unico testo i contenuti di entrambi i documenti.

Il comma 613 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614, infine, estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

II – Le partecipazioni dell’ente

Il Comune di Pitigliano partecipa al capitale delle società riportate nel seguente prospetto

Società	Percentuale di partecipazione
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	0,86%
COSECA SPA	0,003751%
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	1,94%
F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L.	0,6%
NETSPRING Srl	1,00%
RAMA Spa	0,69%
SIENAMBIENTE S.p.a.	0,0072%

III – Piano operativo di razionalizzazione e relativa relazione tecnica

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

La società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione venticinquennale (2002-2026) sul territorio di competenza dell'A.A.T.O. 6 Ombrone.

Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società è perfettamente in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, riguardando il servizio idrico integrato, collocato nella funzione della gestione del territorio e dell'ambiente. A ciò si aggiunga il fatto che i Comuni che ne fanno parte sono tuttora proprietari delle reti di distribuzione, per le quali percepiscono un canone annuo, prima dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento sopra richiamata, ora dalla società stessa.
- b) Il numero dei dipendenti della società, circa 400, è di gran lunga superiore a quello degli amministratori.
- c) L'attività svolta dall'Acquedotto del Fiora Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data la peculiarità dell'attività svolta dall'Acquedotto del Fiora Spa nonché le altre partecipazioni detenute dal Comune di Pitigliano, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) L'esigua partecipazione detenuta dal Comune di Pitigliano, pari allo 0,86%, non consente di avere influenza sulle scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

La società si finanzia in autonomia mediante riscossione delle fatture per la fornitura di acqua dagli utenti.

La partecipazione, quindi, non comporta alcun costo diretto per il Comune di Pitigliano e pertanto non si ravvisano in concreto possibili risparmi per l'Ente dalla razionalizzazione di predetta partecipazione.

Restano ovviamente da valutare possibili ottimizzazioni gestionali, di cui alla lettera e) del comma 611 sopra citato, che andrebbero a vantaggio degli utenti con possibili riduzione dei costi.

Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

Si stabilisce di proporre in assemblea dei soci la redazione di una relazione in ordine all'assetto organizzativo e ad eventuali margini di risparmio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 611, lettera e), L. 190/2014.

La tempistica dell'intervento è determinata in funzione del calendario dell'assemblea e dall'eventuale accoglimento della sopra citata proposta, che si ritiene possa essere presentata in assemblea entro il giorno 30/06/2015.

COSECA SPA

La Società è stata creata per lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici inerenti il ciclo integrato dei rifiuti quali la raccolta (anche differenziata), il trasporto, il recupero, la valorizzazione, lo smaltimento in tutte le sue forme, la bonifica di siti inquinati, la gestione di impianti di qualsiasi natura collegati alla trasformazione dei rifiuti: bonifica, manutenzione, spazzamento e pulizia di strade ed aree pubbliche ed altri analoghi

Tutte le attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, sono svolte dall'anno 2014 da un gestore unico per l'area di ambito ottimale, individuata dalla Regione Toscana nei territori delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo.

Il gestore unico, Sei Toscana Srl, è stato individuato con procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità di ambito ottimale dell'area sopra citata.

Anche le partecipazioni indirette legate a COSECA non si ritiene siano di alcuna utilità per l'Ente; COSECA Spa, pertanto, ad oggi non svolge più alcun compito e si ritiene opportuno procedere alla sua dismissione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si prescinde dall'analisi dettagliata dei criteri di cui al comma 611.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli esercizi 2011 e 2012 esercizi in utile, mentre l'esercizio 2013 presenta un risultato negativo.

L'Ente non ha versato alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale.

La dismissione societaria non comporterà, quindi, concreti risparmi per il bilancio del Comune di Pitigliano.

Considerazioni finali

Per le motivazioni sopra evidenziate, si stabilisce di proporre all'assemblea dei soci la messa in liquidazione della società. Si precisa, però, che la partecipazione del Comune di Pitigliano nella COSECA Spa è di entità tale da poterla definire di fatto formale (0,003751%), pertanto l'Ente non è in grado, in alcun modo, di influenzare le scelte aziendali.

In alternativa, qualora la proposta non dovesse essere accettata, si procederà all'alienazione della quota di partecipazione detenuta.

Per quanto concerne la tempistica si stima di presentare la proposta di messa in liquidazione all'assemblea dei soci entro il giorno 30/06/2015.

Nell'eventualità la proposta non venga accolta, si procederà alla predisposizione degli atti necessari all'alienazione della quota posseduta entro il giorno 31/12/2015.

Resta inteso sin d'ora che ciò non garantisce il buon esito dell'operazione in quanto potrebbero non esserci soggetti interessati all'acquisto della partecipazione.

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA

L'Edilizia Provinciale Grossetana spa si è costituita il 18 dicembre del 2003 quale soggetto gestore del patrimonio di ERP (edilizia residenziale pubblica) della provincia di Grosseto, individuato dal LODE, il Livello ottimale d'esercizio di ERP, formato dai rappresentanti di tutti i 28 Comuni della provincia grossetana. Questa nuova società, a capitale totalmente pubblico, che ha assorbito tutti i compiti che prima appartenevano all'A.T.E.R., è stata costituita ai sensi della Legge regionale n. 77 del 3 novembre 1998 al fine di esercitare, in forma associata, quelle funzioni nell'ambito della gestione del patrimonio di ERP che i Comuni, riuniti nell'organismo del LODE, intendono affidarle mediante appositi contratti di servizio. I soci dell'Edilizia Provinciale Grossetana spa sono le 28 Amministrazioni comunali della provincia di Grosseto, diventate proprietarie di tutto il patrimonio di ERP.

Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società rientra a tutti gli effetti tra i compiti istituzionali dell'Ente, afferendo alla materia dei servizi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare, nell'ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Il Comune di Pitigliano dispone della proprietà di n. 71 alloggi ERP.
- b) Il numero dei dipendenti della società, pari a 26, è nettamente superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che attualmente solo il Presidente percepisce un compenso in quanto gli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione sono di norma scelti tra i dipendenti dei Comuni soci e pertanto non hanno diritto a percepire alcun compenso.
- c) L'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data l'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa, che ricordiamo è stata istituita con Legge Regionale, ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Pitigliano, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Pitigliano, pari all'1,94%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

la società riconosce al Comune un canone concessorio per l'utilizzo degli immobili di proprietà dell'Ente per le funzioni di edilizia residenziale pubblica, dall'altro il Comune eroga un compenso alla società per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R. Toscana n. 77/1998.

Il Comune, quindi, sostiene costi per lo svolgimento di servizi e percepisce un'entrata a titolo di canone concessorio.

La società trattiene la parte di propria spettanza, debitamente rendicontata, dal canone che retrocede al Comune.

Gli incassi relativi al canone di competenza dell'Ente hanno avuto la seguente evoluzione:

Anno 2012 € 4.447,79

Anno 2013 € 5.459,84

Per l'anno 2014 l'importo del canone non è stato ancora rendicontato né di conseguenza erogato.

In merito al mantenimento della partecipazione si osserva che la finalità è quella di ottenere economie di scala grazie ad una gestione associata di funzioni tra Comuni, soluzione negli ultimi anni nettamente incentivata dal legislatore. Dismettere la partecipazione e svolgere in proprio tali attività rappresenterebbe indubbiamente un comportamento in controtendenza rispetto alla direzione intrapresa e auspicata dal Parlamento.

Restano, naturalmente, da valutare eventuali margini di risparmio nella gestione societaria.

Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

Si stabilisce di proporre in assemblea dei soci un'attenta valutazione dell'assetto organizzativo della società, che miri ad individuare eventuali margini di risparmio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 611, lettera e), L. 190/2014.

La tempistica dell'intervento è determinata in funzione del calendario dell'assemblea e dall'eventuale accoglimento della sopra citata proposta, che si ritiene possa essere presentata in assemblea entro il giorno 30/06/2015.

F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L.

Le iniziative promosse e sostenute dalla società sono indirizzate ad incrementare lo sviluppo economico, culturale ed occupazionale nel territorio della Provincia di Grosseto con l'obiettivo di favorire lo sviluppo integrato del territorio rurale valorizzando le risorse ed i prodotti locali. Il Far Maremma dalla sua costituzione si è occupato dell'organizzazione e gestione, nel proprio territorio di competenza, del Programma di Iniziativa Comunitaria "Leader Plus (+)" promosso per lo sviluppo ed il rilancio delle zone rurali. La Società ha svolto, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dal Regolamento C.E. n. 1698/05 (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013) e inerenti la Programmazione Comunitaria Asse IV "METODOLEADER", nonché attività di supporto allo sviluppo economico locale anche in altri ambiti quali l'animazione e il supporto allo sviluppo rurale, le risorse ambientali del territorio, la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, i servizi, anche del terziario avanzato, la formazione e l'orientamento professionale.

Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui il Comune è collocato, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati.
- b) Il numero dei dipendenti della società, pari a 6, è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori svolgono la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.
- c) L'attività svolta dalla F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

- d) Data l'attività svolta dalla F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Pitigliano, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Pitigliano, pari allo 0,60%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 2 esercizi in utile ed il terzo esercizio in perdita per l'esiguo importo di € 192,00 che non ha comportato, quindi, la necessità di alcun intervento in merito. Si precisa che l'anno precedente la società aveva registrato un utile di esercizio.

Ogni anno eroga annualmente un contributo in conto esercizio alla società ma l'importo per il Comune di Pitigliano è veramente irrisorio, pari ad € 175,00 annui.

Il risparmio ottenibile da un'eventuale dismissione societaria sarebbe, quindi, del tutto ininfluente.

Si segnala che negli ultimi esercizi la F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. ha contribuito a far ottenere al Comune di Pitigliano importanti contributi, ad esempio € 336.285,00 per la realizzazione dell'asilo nido, € 100.000,00 per il rifacimento della pavimentazione di Piazza Garibaldi, € 140.700,00 per la realizzazione di nuovi servizi per l'infanzia

Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

Si stabilisce di proporre in assemblea dei soci un'attenta valutazione dell'assetto organizzativo della società, che miri ad individuare eventuali margini di risparmio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 611, lettera e), L. 190/2014.

La tempistica dell'intervento è determinata in funzione del calendario dell'assemblea e dall'eventuale accoglimento della sopra citata proposta, che si ritiene possa essere presentata in assemblea entro il giorno 30/06/2015.

NETSPRING SRL

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività nel settore delle tecnologie informatiche connesse e finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici e/o strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzazione e gestione del Sistema Informativo Comunale (S.I.P.) inteso come sistematica raccolta, catalogazione, archiviazione ed elaborazione dei dati, delle informazioni, dei documenti e degli elaborati tecnici e grafici in maniera informatizzata;
- gestione e implementazione del S.I.T. Comunale;
- gestione, sviluppo, assistenza rete e web;
- assistenza e manutenzione di hardware ed accessori;
- assistenza, manutenzione e sviluppo di prodotti software;
- gestione e assistenza di banche dati e rilevazione dati e informazioni;
- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;
- realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato;

- realizzazione e gestione di reti telematiche, ivi compresi tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari per assicurarne il corretto funzionamento e la piena fruibilità di tali reti da parte degli utenti;
- consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tecnologica anche al fine di reperire finanziamenti e nuove risorse;
- ogni altra attività connessa o collegata alle precedenti.

Netspring svolge la propria attività come società in-house, in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito in Legge 04.08.2006 n. 248 e provvede per conto dei soci al perseguimento degli scopi pubblici loro propri, quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale. Conseguentemente, per tale carattere di "strumentalità", che garantisce al Comune l'acquisizione di beni e soprattutto di servizi strettamente necessari allo svolgimento della propria attività.

Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società rientra a tutti gli effetti tra i compiti istituzionali dell'Ente, trattandosi di società strumentale che fornisce servizi finalizzati, in generale, all'informatizzazione e digitalizzazione dell'Ente, ritenuti ormai indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- b) Il numero dei dipendenti della società, pari a 14, è indubbiamente superiore a quello degli amministratori (la società è guidata da un amministratore unico).
- c) L'attività svolta dalla Netspring Srl è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) La Netspring è una società strumentale, pertanto non rientra nella fattispecie di cui alla presente lettera, indirizzata alle società fornitrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Pitigliano, pari all'1%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

Fino ad oggi il Comune di Pitigliano non ha sostenuto alcun costo per la partecipazione, a parte ovviamente il versamento del capitale sociale. È in corso la realizzazione di un intervento inerente l'installazione di una rete telematica presso l'immobile di Via Santa Chiara da destinare a centro di raccolta dei servizi di prossimità per un costo preventivato di che comporterà una spesa per l'Ente di €. 1.400,00, derivante naturalmente dal servizio prestato, che, in considerazione delle economie di scala ottenibili, si ritiene sarà inferiore a quello che l'Ente avrebbe dovuto sostenere agendo in autonomia.

Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

RAMA SPA

La società ha per oggetto:

- l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, di merci e di bagagli;
- l'esercizio di servizi di noleggio da rimessa;
- la gestione di parcheggi, dei servizi di mobilità integrata e di rimessaggi;
- l'esercizio di attività turistica, anche mediante una o più agenzie di viaggio e turismo, con facoltà di organizzare e promuovere viaggi, vacanze, crociere e simili, con ogni mezzo di trasporto;
- il commercio di pezzi di ricambio, di carburanti, di lubrificanti, di pneumatici per autoveicoli di ogni tipo e specie;
- l'esecuzione, presso le officine aziendali, di operazioni di manutenzione e riparazione, sia meccaniche che di carrozzeria, che di pneumatici, per conto di terzi, oltre alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi aziendali;
- fornire a terzi, soci e non soci, organismi pubblici e privati, consulenza tecnica e amministrativa e servizi di elaborazione dati;
- lo svolgimento, per conto proprio o di terzi pubblici o privati, anche in affidamento diretto, di servizi pubblici o di pubblico interesse, di qualsiasi natura, diversi da quelli sopra menzionati.

La società fino all'anno 2009 ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Grosseto, pertanto svolgeva un servizio rientrante nelle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Viabilità e trasporti" e del D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Tuttavia si ravvisano due criticità in ordine alla partecipazione:

- non risulta attiva neanche una linea esclusiva di trasporto pubblico all'interno del Comune di Pitigliano, ma solo il transito di linee sovracomunali di competenza provinciale;
- l'assetto societario, dall'anno 2010, non appare conforme ad una gestione pubblica.

Nel 2010, infatti, la RAMA Spa ha deciso di avviare un percorso di gestione unitaria con altre tre società che svolgevano il medesimo servizio nelle Province di Siena e Arezzo e nell'area di Piombino, LFI S.p.A., ATM S.p.A. e TRA.IN S.p.A., ed ha costituito una nuova società, la TIEMME Spa, mediante cessione del ramo d'azienda.

Con tale operazione societaria R.A.M.A. Spa ha trasferito a TIEMME Spa l'attività di gestione del servizio di trasporto pubblico locale e tutte le attività connesse, mantenendo solo alcune proprietà immobiliari e la relativa gestione. Come si leggeva già nel bilancio approvato dalla R.A.M.A. Spa per l'anno 2012, "la Società attualmente non opera più direttamente nel T.P.L., ma opera come gestore del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni in TIEMME S.p.A."

La gestione del patrimonio immobiliare, patrimonio della società non dei Comuni soci, non è classificabile tra le finalità istituzionali dell'Ente, pertanto tale non può essere il motivo del mantenimento della partecipazione.

La gestione del trasporto pubblico locale, rientrante tra i compiti dell'Ente locale, è ostacolata dalla mancanza di linee esclusive nel Comune di Pitigliano e dal fatto che la gestione avviene adesso in forma indiretta, con conseguente duplicazione di ruoli senza apparente effettivo beneficio.

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

La società, tramite la sua partecipata Tiemme Spa, si finanzia grazie ai pagamenti dei servizi degli utenti.

Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, prescindendo dall'analisi dettagliata dei criteri di cui al comma 611, si ritiene opportuno procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella R.A.M.A. Spa.

Si ritiene che le operazioni potranno svolgersi secondo il seguente calendario:

- Entro il 31/05/2015 - invio ai soci della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione
- Entro il 31/10/2015 – (eventuale) pubblicazione del bando per la vendita della partecipazione detenuta mediante la forma della procedura ad evidenza pubblica.

SIENAMBIENTE S.P.A.

La Società è stata creata per lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici inerenti il ciclo integrato dei rifiuti quali la raccolta (anche differenziata), il trasporto, il recupero, la valorizzazione, lo smaltimento in tutte le sue forme, la bonifica di siti inquinati, la gestione di impianti di qualsiasi natura collegati alla trasformazione dei rifiuti: bonifica, manutenzione, spazzamento e pulizia di strade ed aree pubbliche ed altri analoghi

Tutte le attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, sono svolte dall'anno 2014 da un gestore unico per l'area di ambito ottimale, individuata dalla Regione Toscana nei territori delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo.

Il gestore unico, Sei Toscana Srl, è stato individuato con procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità di ambito ottimale dell'area sopra citata.

Anche le partecipazioni indirette legate a SIENAMBIENTE SPA non si ritiene siano di alcuna utilità per l'Ente;

SIENAMBIENTE Spa, pertanto, ad oggi non svolge più alcun compito e si ritiene opportuno procedere alla sua dismissione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si prescinde dall'analisi dettagliata dei criteri di cui al comma 611.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e l'Ente non ha versato alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale.

La dismissione societaria non comporterà, quindi, concreti risparmi per il bilancio del Comune di Pitigliano.

Considerazioni finali

Per le motivazioni sopra evidenziate, si stabilisce di proporre l'alienazione della partecipazione detenuta.

Per quanto concerne la tempistica si stima di procedere alla predisposizione degli atti necessari all'alienazione della quota posseduta entro il giorno 31/12/2015.

Resta inteso sin d'ora che ciò non garantisce il buon esito dell'operazione in quanto potrebbero non esserci soggetti interessati all'acquisto della partecipazione.

IV – Risultati attesi

Alla luce del piano operativo sopra evidenziato, si riassumono i risultati che si auspica di ottenere dalla sua attuazione.

1. Riduzione del numero delle partecipazioni

Con il presente piano è stato stabilito di procedere alla dismissione di n. 3 partecipazioni, nello specifico COSECA Spa, RAMA Spa e SIENAMBIENTE Spa.

Alla fine delle operazioni, nell'ipotesi che vadano a buon fine le operazioni di alienazione, il cui buon esito non è purtroppo affatto scontato, il numero delle partecipazioni detenute dal Comune di Pitigliano passeranno dalle attuali 7 a 4.

2. Risparmi da conseguire

Come sopra evidenziato, i reali margini di risparmio per il bilancio del Comune sono molto esigui.

Delle 7 partecipazioni detenute dal Comune, attualmente solo 2 comportano costi a carico del bilancio dell'Ente, la EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA e la F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L. A queste potrebbe aggiungersi a breve la Netspring Srl, per quanto evidenziato nel piano, ma al momento non è dato sapere di che entità.

Tutte le restanti società non comportano alcun costo per il Comune e pertanto anche la loro dismissione non potrà comportare alcun risparmio di spesa ma solo evitare potenziali rischi futuri.

Delle 2 società per le quali il Comune sostiene un costo annuo a carico del proprio bilancio, è di fatto da escludere la F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L., per via dell'irrisoria entità dell'importo, pari ad € 175,00.

IL SINDACO
F.to: Pier Luigi Camilli